

generale, appare molto improbabile un loro rifinanziamento.

Tra alcune delle ipotesi percorribili al fine di ottenere la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, di favorire l'occupazione e l'imprenditoria giovanile, di incentivare i servizi alle imprese, i progetti innovativi, l'ammodernamento, il potenziamento, la qualificazione e l'esportazione, esiste la legge 25 luglio 1952 n. 459, che prevede la concessione di un credito agevolato alle piccole e medie imprese industriali. Destinata alle imprese industriali con capitale investito non superiore a 50 miliardi, la legge finanzia i programmi di investimento diretti all'accrescimento della produzione, al miglioramento della qualità del prodotto e della produttività aziendale. Tali programmi devono risultare realizzati per non più del 50% alla data di presentazione della domanda di finanziamento e iniziati non oltre dodici mesi prima di tale data.

Sono finanziabili tramite questa legge l'acquisto del terreno, la costruzione di immobili, l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, automezzi e scorte permanenti. L'importo massimo finanziabile è di tre miliardi e la durata massima del finanziamento, che può arrivare alla totale copertura, è di sette anni. La procedura prevede la presentazione della domanda a un istituto di credito abilitato all'esercizio del credito a medio termine.

Tra gli strumenti più usati, in questo campo, per il finanziamento e l'acquisto di macchine industriali è la legge 28 novembre 1965 n. 1329 detta Sabatini. I soggetti finanziabili sono le imprese venditrici di macchine utensili o di produzione, senza distinzione tra imprese industriali o commerciali e senza limite per quanto riguarda le loro dimensioni, di nazionalità italiana o estera purché appartenenti a Stati membri della CEE; società di leasing in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'albo speciale previsto dall'art. 9, tredicesimo comma della legge n. 64/86, oppure società di leasing controllate da istituti di credito e associate all'ABI o all'Assilea, che però non svolgano attività prevalentemente al servizio di singoli produttori di beni strumentali.

Le operazioni finanziabili sono essenzial-

mente le vendite con pagamento rateale, assistite da riserva di proprietà o da privilegio, di macchine utensili e di produzione; le locazioni finanziarie di macchine utensili o di produzione i cui canoni siano cambializzati a rate costanti di capitale e interessi aventi scadenza fino a un massimo di cinque anni. L'importo massimo agevolabile è invece dato dal credito dilazionato, capitale relativo alla compravendita o alla locazione, comprensivo delle eventuali spese di montaggio, collaudo, imballaggio e trasporto, purché comprese nel contratto di compravendita o di locazione e nell'importo cambializzato; dagli interessi calcolati a un tasso non superiore a quello di riferimento (determinato ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 902/76 e del decreto del Ministero del Tesoro in data 19 marzo 1977, vigenti al momento dell'emissione degli effetti). Il tutto per un importo non superiore a tre miliardi.

L'operazione di compravendita o di locazione non potrà fruire del contributo, qualora faccia parte integrante di un investimento globale in macchinari, riferito a una singola unità produttiva o operativa, superiore a 4.5 miliardi di lire.

Tra le leggi che finanziano i programmi di innovazione, di processo e di prodotto, figura la legge 17 febbraio 1982 n. 46. I finanziamenti sono destinati a introdurre avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e pre-industrializzazione unitariamente considerate; in tale ambito sono finanziabili i costi per il personale di ricerca, le spese generali, i costi di commesse interne, i costi di attrezzature e strumentazioni, i costi di materie prime e di altri minerali di consumo specifico, le spese di commissioni di ricerca affidate a terzi, le spese per missioni e viaggi. In relazione alla valutazione del livello di interesse dei programmi i costi ammissibili sono finanziati in percentuali variabili tra il 35 e il 55%. La durata del finanziamento non può superare i quindici anni, di cui cinque di utilizzo e preammortamento.

Accanto a ciò per le innovazioni tecnologiche e lo sviluppo delle PMI è stata recentemente varata, il 5 ottobre, la legge 317, che

La legislazione in materia di agevolazione alle PMI è copiosa, moltissime di queste agevolazioni sono però bloccate di fatto per mancanza o esaurimento dei fondi.